

Pubblicato il 16/05/2018

Sent. n. 1050/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2018, proposto da Salvatore Corallino, Luigi Corallino, Agata Corallino, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Venturino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cutro, non costituito in giudizio;

nei confronti

Arsac, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Santamaria, Eugenio Vittorio Rocco Carnovale, Assunta Barbara Filice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza n° 3 del 12.01.2018, successivamente notificata in data 25.01.2018 e 26.01.2018, con la quale il responsabile del servizio- area VI - area tecnica urbanistica del comune di Cutro, ha ordinato ai ricorrenti la demolizione di un manufatto in cemento armato piano terra della superficie di mq. 195,00 circa ed una altezza di metri 3,00 con solaio piano, sito nella frazione steccato foce Tacina, su terreno riportato in catasto al foglio di mappa n° 42, particella originaria n° 76 di proprietà dell'ARSAC di Cosenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arsac;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuta manifestamente fondata ed assorbente la censura secondo cui, ai sensi dell'art. 35 del T.U. n. 380 del 2001, vertendosi in tema di opere abusive realizzate su suolo pubblico, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi avrebbe dovuto essere preceduto da una "*diffida non rinnovabile*", nei confronti del responsabile dell'abuso, atto che, nella fattispecie, è mancato (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 7 febbraio 2018 n. 368 e 14 novembre 2016 n. 2180; T.A.R. Toscana, Sez. I, 13 luglio 2015 n. 10736);

Ritenuto che le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la natura formale della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente, Estensore

Arturo Levato, Referendario

Silvio Giancaspro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO